



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 05 aprile 2023, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Adriana La Porta.	- Consigliere
Giuseppe VELLA	- Referendario - Relatore
Massimo Urso.	- Referendario
Emanuele Mio	- Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n.*



655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera 5/2019/PRSP depositata in data 04 gennaio 2019, con cui questa Sezione di controllo, in occasione del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2016, ha accertato nei confronti del Comune di Misilmeri la sussistenza dei profili di criticità indicati nei punti dal n. 1 al n. 9 e dal n. 11 della deliberazione relativamente al rendiconto del 2016 e ha disposto l'adozione di misure correttive entro sessanta giorni;

Visto che con nota prot. CDC n. 181 dell'11/1/2019, l'Ente ha trasmesso la delibera consiliare n. 59 del 28/12/2018 avente ad oggetto "*misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. Deliberazione N. 129/2019 PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ....*";

Esaminati i rendiconti anni 2017/2018/2019/2020 redatti dall'Organo di revisione del Comune di Misilmeri, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie, nonché i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, anni 2018 e 2019 e 2020;

Vista la sussistenza di elementi di potenziale criticità, con nota istruttoria prot. n. 8701 del 1° dicembre 2022, si è provveduto a richiedere all'Ente notizie circa gli esiti del precedente ciclo di controllo avente a riferimento i Rendiconti di Gestione 2015 e 2016, nonché chiarimenti e ulteriori documenti inerenti i Rendiconti di Gestione 2017, 2018, 2019 e 2020;

Visto che, con nota acquisita al protocollo CDC del 15.02.2023, n. 1778, il Presidente del Collegio di revisione ha provveduto al relativo riscontro documentale;

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;  
Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2023, con la quale la Sezione medesima è stata convocata in data odierna;  
Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.  
ha pronunciato la seguente

## **DELIBERAZIONE**

### **nei confronti del Comune di Misilmeri**

**- Controllo finanziario degli enti locali ex art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e ss.mm.ii. sui rendiconti 2017/2018/2019/2020. Piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, anni 2018, 2019 e 2020 -**

## **PREMESSO CHE**

In relazione all'attività di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, come disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati presi in esame le relazioni sui rendiconti di gestione 2017, 2018, 2019 e 2020 trasmesse, tramite l'applicativo CONTE, dall'Organo di revisione del Comune di Misilmeri (PA), rispettivamente nelle date 29 marzo 2019, 7 gennaio 2020, 12 marzo 2021 e 22 febbraio 2022.

Con nota istruttoria prot. n. 8701 del 1° dicembre 2022, si è provveduto a richiedere all'Ente notizie circa gli esiti del precedente ciclo di controllo avente a riferimento i Rendiconti di Gestione 2015 e 2016, nonché chiarimenti e ulteriori documenti aventi a riferimento i Rendiconti di Gestione 2017, 2018, 2019 e 2020.

L'Ente ha riscontrato la richiesta istruttoria con nota acquisita al protocollo CDC del 15.02.2023, n. 1778.

In merito, invece, alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute, ai sensi e per gli effetti dell'art.20, del D.lgs. n. 175/2016, si è accertato che sono stati approvati i piani di revisione annuale degli organismi partecipati al 31/12/2020 ed al 31/12/2021.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di all'esame del Collegio.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la

sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario

del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è

riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Nell'ambito di tale tipologia di controlli finanziari, particolare rilevanza assume la possibilità, giuridica e fattuale, di applicare la disciplina sul c.d. "dissesto guidato", prevista l'art. 6, comma 2, del d. lgs n. 149/2011.

La disposizione appena richiamata così dispone: "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario** e lo stesso ente **non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive** previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto** e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta

giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Tale disciplina trova applicazione anche nell'ordinamento regionale siciliano, stante che l'art. 1 della l.r. n. 48/1991, al comma 1, prevede: "1. *Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#), e della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), contenute negli articoli: i) .....55;...*".

L'art. 55 della legge n. 142/1990, vigente in Sicilia in virtù del rinvio sopra riportato, a sua volta, dispone al comma 1 che "L'*ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato*".

È, pertanto, lo stesso legislatore regionale a ritenere applicabile in Sicilia l'ordinamento finanziario e contabile disciplinato con legge statale, "l'*ordinamento degli enti locali rientra nella potestà legislativa esclusiva della regione siciliana, ad eccezione della parte relativa alle norme finanziarie e contabili*" (C.G.A.R.S., sent. n. 963/2021 cit.), e non appare peregrino considerare fulcro dell'intero sistema contabile, la disciplina che regola i rimedi legislativi per affrontare le situazioni di crisi finanziaria degli enti locali ( *ex multis*, Corte dei conti, Sez. controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 28/2022/PRSP) .

Per quanto concerne, invece, l'organo amministrativo competente ad adottare, in via sostitutiva (in caso di inerzia degli organi di governo locali), la deliberazione dello stato di dissesto e gli atti propedeutici (diffida e indicazione del termine), questa è da

riconoscere in Sicilia all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, considerato che proprio l' art. 58 della l. r. n. 26/1993, fulcro dell'introduzione nell'ordinamento regionale della disciplina statale sul dissesto, dispone, al comma 1, che *“Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore”* e il citato art. 109 bis attribuisce le competenze in materia all'Assessore regionale per gli Enti locali , conformemente, d'altronde, alla competenza esclusiva regionale spettante in materia di ordinamento degli Enti locali (cfr. l'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, che al comma 3 attribuisce alla Regione *“la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”*; deliberazioni nn.133/2021 e 28/2022/PRSP, Corte dei conti, Sez. controllo per la Regione siciliana).

In tale contesto di analisi, inoltre, una particolare rilevanza assume il ruolo e la funzione di controllo della Corte dei conti sulle risorse assegnate per il superamento dell'emergenza COVID-19.

In merito, invece, alle partecipazioni societarie detenute, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento, invece, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, il comma 3 dell'art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle

partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49). Tale principio è stato, peraltro, richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte conti, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018, approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

### **2.1 Le pronunce della Sezione, nell'esercizio del controllo finanziario ex art. 148 bis del TUEL, antecedenti al rendiconto 2016 e le misure conseguenziali adottate dall'Ente.**

Con deliberazione n. 5/2019/PRSP, depositata in data 04 gennaio 2019, questa Sezione di controllo, in occasione del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2016, ha accertato nei confronti del Comune di Misilmeri la sussistenza dei profili di criticità,

relativamente al rendiconto del 2016, indicati nei punti dal n. 1 al n. 9 e dal n. 11 della deliberazione e ha disposto l'adozione di misure correttive entro sessanta giorni.

Con la citata nota istruttoria del 1° dicembre 2022, si è provveduto a richiedere all'Ente la delibera consiliare con cui sono state individuate le misure correttive richieste ed una circostanziata relazione sulle attività poste in essere e sulla loro efficacia, al fine di superare le criticità individuate con la deliberazione di questa Corte n. 5/2019/PRSP. Con successivo sollecito, a mezzo della procedura CONTE del 22/02/2023, il Presidente del Collegio di Revisione del Comune di Misilmeri ha prodotto in data 23/02/2023 la deliberazione di Giunta municipale n. 29 del 19/03/2019, costituente "parte integrante e sostanziale" della delibera consiliare n. 5/2019, in cui: a) si prendeva atto dei rilievi della Corte dei conti sul Rendiconto di Gestione 2016; b) si interessava il Consiglio Comunale al fine di deliberare in merito alle misure correttive da adottare riguardo i profili di criticità; c) si incaricava il Funzionario responsabile del servizio finanziario di proporre la deliberazione di Giunta municipale all'esame del Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione.

In merito, si rileva che né la deliberazione di Giunta municipale né quella consiliare contengono alcuna azione correttiva atta a superare i rilievi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 della deliberazione della Corte dei conti - Sezione controllo - n. 5/2019/PRSP, finendo con l'essere, entrambe le delibere, solo manifestazioni di intenti, prive di individuazioni di attività propositive concrete.

Per quanto attiene, inoltre, alla richiesta prodotta all'Amministrazione attiva di fornire una circostanziata relazione sulle attività poste in essere e sulla loro efficacia al fine di superare le criticità individuate, si evidenzia che nulla è stato trasmesso, così come indicato anche dal Presidente del Collegio dell'Organo di Revisione con la nota di riscontro, prot. 1778 del 15/02/2023.

## **2.2 Tempi di approvazione dei documenti contabili**

Nel periodo 2017-2020, l'Ente non ha mai rispettato i termini di legge (30 aprile) per l'approvazione del documento di rendicontazione dell'esercizio di riferimento.

Il Comune di Misilmeri, infatti, ha approvato i rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020 nelle seguenti date:

- *Rendiconto di Gestione 2017, gs. delibera di C.C. n. 12 del 6/11/2018;*
- *Rendiconto di Gestione 2018, gs. delibera di C.C. n. 26 del 20/11/2019;*
- *Rendiconto di Gestione 2019, gs. delibera di C.C. n. 32 del 30/12/2020;*
- *Rendiconto di Gestione 2020, gs. delibera di C.C. n. 52 del 15/09/2021.*

La Sezione, preso atto di quanto rilevato, ricorda che il termine previsto dall'articolo 227 del TUEL è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

Per quanto attiene, invece, al mancato invio della documentazione da allegare ai questionari - *la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione e la deliberazione di approvazione del rendiconto* - il cui onere è in capo al solo Organo di Revisione, se ne evidenzia il mancato adempimento nei termini previsti per tutte le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.

Si riporta a seguire tabella di dettaglio:

Tabella 1 - Rispetto termini per invio della documentazione contabile

Rispetto termini per invio della documentazione contabile	data di approvazione dell'atto consiliare	data di scadenza invio del documento (30 gg.)	data di invio dell'atto consiliare a mezzo CONTE	sforamento termine (gg.)	rispetto termine
<b>Rendiconto 2017</b>					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	06/11/2018	06/12/2018	23/09/2019	291	NO
Relazione dell'Organo di Revisione		06/12/2018	23/09/2019	291	NO
Questionario su rendiconto		06/12/2018	23/09/2019	291	NO
<b>Rendiconto 2018</b>					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	20/11/2019	20/12/2019	07/01/2020	18	NO
Relazione dell'Organo di Revisione		20/12/2019	07/01/2020	18	NO
Questionario su rendiconto		20/12/2019	07/01/2020	18	NO
<b>Rendiconto 2019</b>					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	30/12/2020	29/01/2021	12/03/2021	42	NO
Relazione dell'Organo di Revisione		29/01/2021	12/03/2021	42	NO
Questionario su rendiconto		29/01/2021	12/03/2021	42	NO
<b>Rendiconto 2020</b>					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	15/11/2021	15/12/2021	<b>mancato invio</b>		
Relazione dell'Organo di Revisione		15/12/2021	14/11/2022	334	NO
Questionario su rendiconto		15/12/2021	22/02/2022	69	NO

Fonte: Banca dati CONTE

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra rappresentato, evidenzia che, il mancato adempimento del rispetto dei termini di invio della documentazione, era stato già oggetto di plurimi solleciti da parte della Sezione controllo.

## **2.3 Risultato di amministrazione e relativa composizione**

### *1. Il risultato di amministrazione e la sua composizione*

Il risultato di amministrazione lett. A), negli esercizi dal 2017 al 2020, ha avuto la seguente evoluzione:

Tabella 2 - Risultati di amministrazione, nel periodo 2017-2020

<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Fondo di cassa al 1/1</b>	<b>5.700.080,99</b>	4.739.604,24	<b>9.567.096,86</b>	<b>8.884.909,53</b>
Riscossioni	14.712.358,02	21.023.240,98	16.657.254,14	19.101.683,34
Pagamenti	15.672.834,77	16.195.748,36	17.339.441,47	17.260.661,52
<b>Fondo di cassa al 31/12</b>	<b>4.739.604,24</b>	<b>9.567.096,86</b>	<b>8.884.909,53</b>	<b>10.725.931,35</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	9.052,31	-	-	18.778,72
<b>Differenza</b>	<b>4.730.551,93</b>	<b>9.567.096,86</b>	<b>8.884.909,53</b>	<b>10.707.152,63</b>
Residui Attivi	20.432.281,39	23.149.946,27	25.410.806,00	30.355.506,94
Residui Passivi	6.187.581,95	7.254.473,12	7.624.311,61	7.107.768,90
<b>Differenza</b>	<b>14.244.699,44</b>	<b>15.895.473,15</b>	<b>17.786.494,39</b>	<b>23.247.738,04</b>
FPV Parte Corrente	759.932,34	980.191,06	1.588.075,25	816.314,52
FPV Parte Capitale	1.616.692,93	1.537.454,86	590.365,78	377.662,36
<b>Risultato di Amministrazione al 31/12 (A)</b>	<b>16.598.626,10</b>	<b>22.944.924,09</b>	<b>24.492.962,89</b>	<b>32.760.913,79</b>

Fonte: deliberazioni consiliari dell'Ente

Il risultato di amministrazione lett. A) ha coperto le quote accantonate, vincolate e destinate nelle sole annualità 2018 e 2020. Mentre non è risultato capiente nelle annualità 2017 e 2019.

Si riporta a seguire tabella riassuntiva:

Tabella 3 - Composizione del risultato di amministrazione, nel periodo 2017-2020

Composizione Risultato d'amministrazione	2017	2018	2019	2020
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>16.598.626,10</b>	<b>22.944.924,09</b>	<b>24.492.962,89</b>	<b>32.760.913,79</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	7.935.777,90	9.804.220,35	12.966.145,23	16.038.775,43
Fondo anticipazioni liquidità	3.177.160,94	3.098.815,85	2.989.966,96	2.880.967,99
Fondo perdite società partecipate	262.588,09	-	262.588,09	262.588,09
Fondo contenzioso e spese legali	781.509,22	894.457,60	604.339,63	613.196,46
Fondo passività potenziali				
Indennità fine mandato Sindaco	11.416,92	15.416,92	19.416,92	23.416,92
Altri Fondi accantonamenti (specificare):	90.794,68	262.588,09	-	567.429,90
<i>quota accantonamento trentennale</i>	90.794,68			
<i>Fondo perdite società partecipate</i>		262.588,09		
<i>F.do DFB</i>				384.500,00
<i>Mutui non pagati</i>				182.929,90
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>12.259.247,75</b>	<b>14.075.498,81</b>	<b>16.842.456,83</b>	<b>20.386.374,79</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	22.682,00	24.308,83	226.416,69	267.921,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.474.924,84	5.132.964,12	5.141.917,23	9.138.121,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.546.929,91	1.061.525,51	551.151,60	105.578,21
Altri vincoli (specificare)	-	-	-	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>3.044.536,75</b>	<b>6.218.798,46</b>	<b>5.919.485,52</b>	<b>9.511.621,58</b>
Parte destinata agli investimenti	1.323.652,10	1.780.053,49	2.094.557,25	2.755.057,08
<b>Totale parte destinata (D)</b>	<b>1.323.652,10</b>	<b>1.780.053,49</b>	<b>2.094.557,25</b>	<b>2.755.057,08</b>
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>- 28.810,50</b>	<b>870.573,33</b>	<b>- 363.536,71</b>	<b>107.860,34</b>

Fonte: deliberazioni consiliari dell'Ente

In merito al risultato di amministrazione si rileva quanto segue:

### 1.1 Fondo cassa e Cassa vincolata

L'andamento del fondo di cassa nel suo complesso è cresciuto nel periodo 2017/2020, come di seguito evidenziato:

Tabella 4 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria, nel periodo 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
<b>Fondo cassa complessivo al 31.12</b>	<b>4.739.604,24</b>	<b>9.567.096,86</b>	<b>8.884.909,53</b>	<b>10.725.931,35</b>
di cui cassa vincolata	2.077.277,22	3.064.793,11	3.064.793,11	4.294.696,14
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	-	-	-	-
Anticipazioni inestinte al 31.12	-	-	-	-

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione dell'Ente

Stesso *trend* ha registrato la movimentazione della cassa vincolata, come certificata dall'Ente, che è risultata essere la seguente:

Tabella 5 - Movimentazione della cassa vincolata, nel periodo 2017-2020

Consistenza cassa vincolata		2017	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	1.149.365,25	2.077.277,22	3.064.793,11	3.560.409,95
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0	0,00	0,00	0,00
<b>Fondi vincolati all'1.1</b>	<b>=</b>	<b>1.149.365,25</b>	<b>2.077.277,22</b>	<b>3.064.793,11</b>	<b>3.560.409,95</b>
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	1.252.327,25	1.302.455,71	0,00	3.120.407,16
Decrementi per pagamenti vincolati	-	324.415,28	314.939,82	0,00	2.386.120,97
<b>Fondi vincolati al 31.12</b>	<b>=</b>	<b>2.077.277,22</b>	<b>3.064.793,11</b>	<b>3.064.793,11</b>	<b>4.294.696,14</b>
Somme utilizzate in termini di cassa al 31	-	0	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza di cassa effettiva al 31.12</b>	<b>=</b>	<b>2.077.277,22</b>	<b>3.064.793,11</b>	<b>3.064.793,11</b>	<b>4.294.696,14</b>

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione dell'Ente

Dall'analisi della superiore tabella si è, però, rilevata una differenza, di € 495.616,84, tra il valore del saldo di cassa vincolata certificata al 31/12/2019 (€ 3.064.793,11) con quello iniziale al 1/1/2020 (€ 3.560.409,95).

Tale condizione era stata oggetto di censura da parte dell'Organo di Revisione *pro tempore*, che a pag. 7 della Relazione sul Rendiconto di Gestione 2019 evidenziava che *"L'Ente non ha provveduto ad aggiornare le giacenze di cassa vincolata al 31/12/2019"*.

Con la nota istruttoria si è provveduto a richiede circostanziata relazione circa la superiore discrasia, che il riscontro dell'Amministrazione non ha completamente dipanato.

L'Ente, infatti, ha confermato, documentandolo con *"l'Allegato 3\_1 Cassa Vincolata"*, che l'importo della cassa vincolata al 31/12/2019 era di complessivi € 3.560.409,95, senza relazionare sulle motivazioni che lo hanno indotto ed esporre nel Rendiconto di Gestione 2019 un importo diverso, pari ad € 3.064.793,11.

Inoltre, seppure con *"l'Allegato 3\_1 Cassa Vincolata"* alla nota prot. n. 3477 del 30/12/2020, viene ad essere specificata la composizione del suddetto saldo di cassa vincolata, nessuna informazione viene fornita circa la genesi delle singole poste, in particolare di quella indicata *"da somme a specifica destinazione"*, pari ad € 2.523.981,03 e che costituisce più del 80% del valore al 31/12/2019.

Infine, non vengono fornite le spiegazioni richieste circa la mancata contabilizzazione con le apposite movimentazioni di cassa alle partite di giro (per l'Entrata 9.01.99.06.001 e 9.01.99.06.002; per la spesa 7.01.99.06.001 e 7.01.99.06.002), attinenti proprio all'utilizzo ed il ripristino delle partite vincolate, in tutte le annualità oggetto di controllo. E ciò in violazione del disposto di cui al punto 10.5 e ss. dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, che tratta per l'appunto *la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL*.

In merito, la Sezione sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate rimosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro

originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'articolo 195 del Tuel che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. A questo fine, l'articolo 180, comma 3, del Dlgs 267/2000 ha previsto, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo articolo 185, comma 2 ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti».

### 1.2 Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa è risultato essere pari al 31/12/2020 a € 816.314,52 per la parte corrente e a € 377.662,36 per la parte capitale.

L'Ente ha fornito, su richiesta della Sezione, l'allegato in formato excel denominato "Alleg. 3\_2 FPV".

Da tale documento si è rilevato che sono stati reimputati nel corso dell'esercizio 2020, a valere sull'esercizio 2021, impegni di spesa allocati al titolo primo (spesa corrente) e finanziati con fondi comunali non aventi destinazione vincolata per complessivi € 576.470,24.

In particolare, si richiamano gli impegni di spesa riportati nella seguente tabella:

Tabella 6 – Impegni finanziati con FPV titolo I della Spesa

n. impegno e anno di assunzione	anno imputazione pre riacc.to	anno imputazione post riacc.to	Oggetto dell'impegno	Area e Responsabili	Tit.	PDCF	voce di PEG	Impegnato	Natura
1163/2019	2020	2021	IMPEGNO DI SPESA AVVISO SELEZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE CONFERIMENTO INCARICO		1	.03.02.01.00	33600	6.500,00	libere
1578/2019	2020	2021	IMP PER AFFID DEFINITIVO DELLA FORNITURA	AREA 1^ AFFARI GENERALI, ISTITUZIONI E INFORMATICA	1	.03.02.19.00	8101	9.819,78	libere
402/2019	2020	2021	IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTI ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.	AREA 4^ URBANISTICA	1	.02.01.02.00	109400	87,00	libere

Fonte: Allegato 3\_2 FPV alla nota del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente prot. n. 5688 del 14/02/2023, trasmessa dall'Organo di Revisione con la nota prot. 1778 del 15/2/2023

L'Ente, infatti, non sembrerebbe essersi uniformato appieno al dettato di cui al punto 5.4.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che così recita *“Il fondo pluriennale vincolato e' formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti.... Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non piu' esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.”*

### **1.3 Accertamenti ed Impegni pluriennali**

In relazione a quanto richiesto con la nota istruttoria, si rileva che non è stato inviato il file, in formato Excel, contenente l'elenco degli accertamenti assunti nel 2020 ed imputati all'esercizio 2021, pari a complessivi € 803.402,25.

La mancanza del file impedisce l'analisi sulla correttezza degli accertamenti imputati all'esercizio 2021 e correlati ai corrispondenti impegni di spesa pluriennali.

### **1.4 Composizione dell'Avanzo di Amministrazione - Parte Accantonata (lett. B)**

#### **1.4.1 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

In sede di Rendiconto di Gestione 2019 l'Ente, nella sua relazione, ha indicato che il passaggio per la determinazione del FCDE dal metodo semplificato, utilizzato sino al 2018, a quello ordinario ha determinato un maggiore incremento dell'accantonamento 2019 al FCDE di € 1.196.334,11 (quale differenza tra il valore del FCDE calcolato con il metodo semplificato, € 11.769.811,12, ed il valore determinato con il metodo ordinario, € 12.966.145,23).

In tale contesto, il disavanzo determinatosi nell'esercizio 2019, pari ad € 363.536,71, è da considerarsi effetto di tale passaggio e quindi *“... potrà essere ripianato in 15 anni a partire dal 2021,”* (cfr. pag. 3 della Relazione sulla Gestione 2019).

L'art. 39-quater, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, prevede al contempo che *“Le modalita' di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.”*

L'Organo di Revisione, con la nota 1778 del 15/02/2023, ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale con la quale l'Ente ha provveduto ad approvare quanto disposto dall'art. 39-quater, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162.

Per quanto attiene alla congruita del FCDE al 31/12/2020, si è richiesta la trasmissione di un file in formato Excel contenente, per ciascuna specifica sottotipologia di entrata interessata, i residui finali al 31/12/2020, considerati per la determinazione della posta da considerare nell'avanzo 2020 quale accantonamento complessivo a FCDE, conteggiato con il metodo ordinario.

L'ente ha così prodotto, con la nota 5688 del 14/02/2023, l'Allegato in formato Excel “FCDE 2020”, nel quale sono state indicate succinte informazioni relative alla singole poste costituenti il totale dei residui attivi finali delle tipologie di entrata a base del calcolo del FCDE: Tit. 1 - tipologia 101, Tit.3 - tipologia 100 e Tit.3 - tipologia 200.

Nello stesso file sono state anche riportate le singole partite escluse dal conteggio, pari a complessivi € 781.109,07, così indicate:

Tabella 7 – Residui attivi finali esclusi dall’Ente

Titolo – Tipologia	Categoria	Importo	Motivazione
Titolo 1 -Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	204.335,41	accertamento per cassa
	TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)	10.597,50	accertamento per cassa
	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	18.083,89	accertamento per cassa
	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI DA RILASCIARE SECONDO IL VIGENTE STRUM (ORA 879)	42.646,11	acc.to errato assunto prima della riforma contabile e tolto nel 2021
<b>Totale Tit. 1 -Tip.101</b>		<b>275.662,91</b>	
Titolo 3 - Tipologia 100: P Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COM.LE D.L.18/93 N 8 CONVERTITO IN L. 68/93	339,50	accertamento per cassa
	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	31,50	accertamento per cassa
	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	5,88	accertamento per cassa
	Diritti segreteria procedimenti area urbanistica	13.598,15	accertamento per cassa
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI DELLO UFFICIO ANAGRAFE ED ATTI NOTORI	280,36	accertamento per cassa
	PROVENTI DA TICKET REFEZIONE SCOLASTICA	2.218,36	accertamento per cassa
	QUOTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI.-	5.385,60	incasso nel 2021
	RIVALSA SUI PRIVATI SPESE DEMOLIZIONI COSTRUZIONI ABUSIVE (CAP. U 1129+CAP.E.429)	85.260,74	Spesa vincolata all'entrate
	PROVENTI TRASPORTO E POMPE FUNEBRI	8.738,11	accertamento per cassa
	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI ( LICENZE DI SEPPELLIMENTO )	5.247,55	accertamento per cassa
	PROVENTI DERIVANTI DAI RECUPERI ATTRAVERSO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	168.983,89	Acc.to su emissione fattura
	FITTI MERCATI GENERALI	1.890,10	accertamento per cassa
	INDENNITA' OCCUPAZIONE	3.649,00	incassi in corso
	PROVENTI DA CERIFICAZ.DI COLLAUDO E USABILITA' LOCULI E SEPOLCRI CIMITERIALI	125,00	accertamento per cassa
	PROVENTI DA CESSIONI AREE E LOCULI CONTRATTI	5.396,32	accertamento per cassa
	CANONI ENFITEUTICI TERRENI.	1.966,86	incassi in corso
	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO	669,60	accertamento per cassa
	PROVENTI DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI	3.600,00	accertamento per cassa
	ALLACCI IDRICI	1.050,00	accertamento per cassa
	PROVENTI DERIVANTI DAL DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP. S 100)	1.747,86	accertamento per cassa
DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	450,00	accertamento per cassa	
<b>Totale Tit. 3 -Tip.100</b>		<b>310.634,38</b>	
Titolo 3 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	PROVENTI DELLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DELLE NORME ANTI COVID DA DPCM	280,00	accertamento per cassa
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA DEMOLIZIONE EX ART.31 CO.4 BIS DPR 380/2001 (CAP.S.1129+CAP.E.499)	192.702,78	somme vincolate sul risultato di amm.ne
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TARDATA COMUNICAZIONE ex ART.3 L.R. 16/2016 (mancata e/o tardata comunicazione lavori) ed ex art. 6 bis e 24 DPR 380/2001	1.829,00	accertamento per cassa
<b>Totale Tit. 3 -Tip.200</b>		<b>194.811,78</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>781.109,07</b>	

Fonte: Allegato FCDE 2020 alla nota del Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente prot. n. 5688 del 14/02/2023, trasmessa dall’Organo di Revisione con la nota prot. 1778 del 15/2/2023

Dall’analisi delle singole partite escluse dal calcolo del FCDE, non si rilevano categorie di entrata rientranti tra quelle indicate al punto 3.7.5 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che così recita: *“Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l’imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori”*. Anche l’importo di € 192.702,78, afferente il Tit. 3, tipologia 200, seppure certificato quale *“somme vincolate sul risultato di amm.ne”* e riportato nell’Allegato a/2 – Risultato di

amministrazione - quote vincolate rientra tra le partite soggette ad accantonamento al FCDE. Al contempo, tale importo doveva essere portato in detrazione delle quote complessivamente vincolate a mezzo della compilazione della/e voce/i "m" poste nella tabella riportata a fine dell'allegato stesso.

Si riporta a seguire tabella contenente il riconteggio del FCDE 2020, da cui si evince una sottostima al 31/12/2020 del FCDE per mancato maggiore accantonamento di ulteriori € 363.971,74, con conseguente effetto negativo sul risultato di amministrazione 2020:

Tabella 8 - Determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2020, secondo l'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011

Titolo/tipologia	Residui attivi	2016	2017	2018	2019	2020	a) % media di riscossione	b) % media di NON riscossione (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE da accantonare al 31.12.2020 (c*b)	e) FCDE accantonato dall'Ente al 31.12.2020	f) diff. FCDE (d-e)
<b>Tit. 1 - tipologia 101</b>	residui complessivi all'1.01	10.148.505,71	9.127.071,31	10.353.938,61	11.815.316,65	13.805.221,25						
Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	riscossioni in c/residui al 31.12	1.699.148,03	1.160.653,45	1.864.093,79	1.304.008,33	1.122.159,23						
	percentuale riscossione	16,74%	12,72%	18,00%	11,04%	8,13%	13,33%	86,67%	16.468.758,90	14.274.189,23	14.532.199,75	- 258.010,52
<b>Tit.3 - tipologia 100</b>	residui complessivi all'1.01	741.649,85	1.292.011,26	1.887.588,48	2.060.296,23	1.478.368,30						
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	riscossioni in c/residui al 31.12	66.535,45	67.020,04	442.790,35	781.050,99	231.929,69						
	percentuale riscossione	8,97%	5,19%	23,46%	37,91%	15,69%	18,24%	81,76%	2.194.610,36	1.794.250,23	1.355.157,23	439.093,00
<b>Tit.3 - tipologia 200</b>	residui complessivi all'1.01	159.159,89	276.728,14	159.246,71	202.654,76	347.444,65						
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	riscossioni in c/residui al 31.12	1.265,76	17.283,30	8.129,21	2.907,27	35.961,50						
	percentuale riscossione	0,80%	6,25%	5,10%	1,43%	10,35%	4,79%	95,21%	351.112,31	334.307,70	151.418,45	182.889,25
<b>Totali</b>									<b>19.014.481,57</b>	<b>16.402.747,17</b>	<b>16.038.775,43</b>	<b>363.971,74</b>

Fonte: Corte dei conti su dati BDAP e nota del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente prot. n. 5688 del 14/02/2023, trasmessa dall'Organo di Revisione con la nota prot. 1778 del 15/2/2023

#### 1.4.2 Fondo Anticipazione di liquidità ex DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Con la nota del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente prot. n. 5688 del 14/02/2023, si è preso atto che l'Ente non ha mai attivato le Anticipazioni di liquidità ex DL 35 del 2013 e ss. mm. e rr., e che la posta, erroneamente indicata tale nei "Prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione" degli esercizi 2018 e 2019, è da riferirsi correttamente:

- a) all'anticipazione straordinaria, ex decreto del Ministro dell'Interno 6 settembre 2013 (scioglimento per infiltrazioni mafiose), di originari € 3.917.254,66;

b) all'anticipazione straordinaria, ex DL 78/2015, ricevuta nel 2016 di originari € 983.498,32.

Da quanto sopra, la Sezione prende atto che l'Ente si è uniformato al dettato normativo.

### **1.4.3 Fondo Perdite società partecipate**

Dall'esame della composizione del risultato di amministrazione si è rilevato che sin dalla sua costituzione, 2016, il Fondo Perdite società partecipate è stato pari a € 262.588,94, senza apportare alcuna movimentazione in tutti gli esercizi successivi, oggetto di vaglio.

Le Relazioni dell'Organo di Revisione ai Rendiconti di Gestione 2017, 2018, 2019 e 2020 riportano tutte lo stesso identico rilievo *"In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione non è nelle condizioni di esprimere un giudizio di congruità in quanto non è stata prodotta documentazione utile"*.

Con la nota istruttoria si è richiesto, quindi, all'Organo di Revisione di approfondire la problematica in questione e relazionare sulla sua evoluzione negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, al fine di attestare la congruità o meno dell'accantonamento.

Il Responsabile del Servizio finanziario con la nota prot. 5688 del 14/02/2023, condivisa dal Collegio dei Revisori, ha attestato che *"I bilanci degli organismi dei quali l'Ente mantiene partecipazioni, nel periodo oggetto del vaglio da parte della Corte, sono stati approvati, pubblicati e non presentano perdite"*.

Prendendo atto di tale condizione, suscita qualche perplessità la sussistenza dell'accantonamento per Perdite società partecipate di € 262.588,94 operato dall'Amministrazione a valere sui risultati di amministrazione di tutti gli esercizi oggetto di vaglio.

Inoltre, per quanto attiene il Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e Servizi (CO.IN.R.E.S.), per il quale l'Ente detiene una partecipazione pari al 13,48%, come da ultima deliberazione di G.M. 127 del 27/12/2021 avente ad oggetto la *"Ricognizione annuale società partecipate al 31.12.2020."*, si ritiene necessario, ai fini di tutela degli equilibri di bilancio, che l'Ente provveda a quantificare, in base all'ultimo bilancio

approvato dal Consorzio, il totale dei debiti contratti dalla società al fine di definirne, in relazione alla percentuale di partecipazione (13,48%), il potenziale debitorio a carico del Comune di Misilmeri.

#### 1.4.4 Fondo Contenzioso

Dall'esame della composizione del risultato di amministrazione si è rilevato la seguente evoluzione:

Tabella 9 - Fondo Contenzioso

Contenzioso	2017	2018	2019	2020
Accantonamento a F.do Contenzioso	781.509,22	894.457,60	604.339,63	613.196,46

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione dell'Ente

Con la nota istruttoria si sono richieste le certificazioni prodotte dai servizi competenti, circa l'entità del contenzioso in essere negli esercizi considerati.

Con la nota del Responsabile del Servizio finanziario, prot. 5688 del 14/02/2023, sono state trasmesse le relazioni sul contenzioso in essere negli anni dal 2017 al 2020, prodotte dal Responsabile dell'Area AA.GG., prot. nn. 27685/2018, 10797/2019, 31162/2019, 31080/2020 e 14252/2021.

Si è così provveduto a sommare le singole domande giudiziali, se presenti, indicate nelle suddette note ed a rapportare il dato cumulato per annualità all'accantonamento.

Si riporta a seguire tabella di sintesi:

Tabella 10 - Fondo Contenzioso

Contenzioso	2017	2018	2019	2020
Accantonamento a F.do Contenzioso	781.509,22	894.457,60	604.339,63	613.196,46
Entità del Contenzioso	2.846.545,04	3.372.516,95	1.142.436,03	1.182.076,88
<b>% di copertura del contenzioso</b>	<b>27,45%</b>	<b>26,52%</b>	<b>52,90%</b>	<b>51,87%</b>

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione dell'Ente e certificazioni allegate alla nota prot. 5688 del 14.02.2023

Elementi di rilievo, a favore dell'azione di tutela degli equilibri di bilancio, che si evidenziano dalla lettura dei dati così esposti nella suddetta tabella sono: la riduzione del contenzioso e il contestuale incremento della percentuale di copertura a mezzo del relativo Fondo.

La Sezione prende atto.

#### 1.4.5 Accantonamenti per Rinnovi contrattuali

Dall'esame della composizione dei risultati di amministrazione 2019 e 2020 si è rilevata la non presenza dell'accantonamento per rinnovi contrattuali.

L'Amministrazione, con la nota a firma del Responsabile del Servizio finanziario prot. 5688 del 14/02/2023, ha confermato l'assenza dell'accantonamento.

L'operato dell'Ente non risulta conforme al disposto del punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede tra l'altro che *"Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilita' di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato."*

L'Ente, quindi, ha provveduto al pagamento di tali competenze stipendiali, riferentesi ad annualità pregresse, con risorse di competenza.

#### 1.4.6 Fondo Debiti Fuori Bilancio (D.F.B.)

L'Organo consiliare del Comune di Misilmeri ha riconosciuto nel periodo 2017/2020 i seguenti D.F.B.:

Tabella 11 - Debiti Fuori Bilancio

Debiti fuori bilancio riconosciuti	2017	2018	2019	2020
-lettera a) - sentenze esecutive	109.129,73	102.989,31	263.026,12	-
-lettera b) - copertura disavanzi	-	-	-	-
-lettera c) - ricapitalizzazioni	-	-	-	-
-lettera d) - procedure espropriative o occupazione d'urgenza	-	-	-	-
-lettera e) - acquisizione beni e servizi	37.417,71	146.883,87	52.366,67	-
<b>Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>146.547,44</b>	<b>249.873,18</b>	<b>315.392,79</b>	<b>-</b>

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione dell'Ente e certificazioni allegate alla nota prot. 5688 del 14.02.2023

Solo dall'esercizio 2020 si è rilevata l'istituzione del Fondo D.F.B. per complessivi € 384.500,00, scelta motivata dall'Amministrazione dall'esigenza di imputare a valere sul risultato di amministrazione 2020 D.F.B. il cui riconoscimento sarebbe avvenuto nell'esercizio successivo (cfr. pag.4 della Relazione della Giunta).

Valore ben diverso, però, risulta essere stato indicato dall'Organo di Revisione nella relazione sul Rendiconto di Gestione 2020, prodotta in data 23/08/2021 (cfr. pag. 47), dove viene evidenziato che i D.F.B. da imputare nell'esercizio 2020, seppur da riconoscere nell'esercizio successivo, ammontavano a complessivi € 892.633,01, di cui € 168.671,53 per sentenze esecutive ed € 723.961,48 per acquisizione di beni e servizi. Su specifica richiesta di questa Sezione, con la nota istruttoria, è stato richiesto all'Organo di Revisione di provvedere a certificare quanti dei D.F.B. da riconoscere entro il 31/12/2020 sono stati riconosciuti dall'Organo consiliare nel corso dell'esercizio 2021 e ss., con specificazione della lettera di cui all'art. 194 del TUEL e quale è stata la loro copertura finanziaria.

Con la nota prot. 5688 del 14/02/2023, a firma del Responsabile del Servizio finanziario, condivisa dall'Organo di revisione, è stato confermato che l'importo complessivo dei D.F.B. ancora da riconoscere al 31/12/2020 era pari ad € 892.633,01, e che di questi nell'esercizio 2021 sono stati riconosciuti solo € 166.678,68, tutti finanziati con il relativo Fondo.

Si ritiene che i chiarimenti forniti creino il timore di una sottostima del fondo in esame, in violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, con invito per l'Ente, già al momento dell'approvazione del Rendiconto di Gestione, di provvedere all'accantonamento sul pertinente fondo dell'intero importo come certificato sia dagli Uffici che dall'Organo di Revisione.

La mancata emersione della reale situazione dei D.F.B. da imputare all'esercizio 2020 ha determinato, tra l'altro, la non corretta determinazione degli indicatori sintetici n. 1.3.2 "Debiti in corso di riconoscimento" e n.1.3.3 "Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento", non correttamente certificati pari al 3,32% e allo 0,00%.

Dalle note di riscontro dell'Ente, infine, non sono state giustificate le cause dei ritardi con cui l'Ente non ha provveduto neppure nel corso del 2021 al riconoscimento di gran parte dei D.F.B. 2020, pari a complessivi € 725.954,33, con conseguente presumibile insorgere di ulteriori passività, come eventuali interessi o spese di giustizia.

#### **1.4.7 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate**

Con la nota istruttoria questa Sezione ha evidenziato che il risultato di Amministrazione 2020 lett. A) non teneva conto della sussistenza al 31/12/2020 di “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate” per complessivi € 18.778,72.

Si è così richiesta all’Organo di Revisione un’apposita relazione sulle motivazioni per le quali l’Ente non aveva posto in essere le procedure di cui al punto 6.3 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che, come nel caso *de quo*, testualmente recita “*Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, e' necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa e' stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio*”.

Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione, con la nota prot. 5688 del 14/02/2023, confermano quanto rilevato in sede istruttoria.

#### **1.4.8 Altri Fondi accantonamenti “Fondo Mutui non pagati”**

Dall’esame della composizione del risultato di amministrazione 2020 si è rilevato l’istituzione tra gli “Altri Fondi accantonamenti” della posta Mutui non pagati di complessivi € 182.929,90.

Tale posta è stata indicata essere relativa alle quote capitali dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui pagamento, ai sensi della disposizione di cui al comma 1 dell’art.112 del D.L. 18/2020, “*e' differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del*

piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.”.

La stessa norma prevede al comma 2 che “Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.”

Si è, quindi, richiesto all’Organo di Revisione di certificare la sussistenza delle condizioni di legge per il rinvio del pagamento delle quote di capitale dei mutui in questione, nonché se il risparmio di spesa che ne è derivato (nell’esercizio 2020) fosse stato utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

L’Organo di Revisione, con l’allegato alla nota prot. 1778 del 15/02/2023, ha certificato la sussistenza delle condizioni di legge per il rinvio del pagamento delle quote di capitale dei mutui in questione ed al contempo che “Il risparmio di spesa che ne è derivato (nell’esercizio 2020) non è stato utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID2019, bensì accantonato ad Avanzo di Amministrazione”.

#### 1.4.9 Stanziamenti Missione 20

Gli stanziamenti assestati nel periodo 2017/2020, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, sono stati i seguenti:

Tabella 12 - Stanziamenti Missione 20

STANZIAMENTI Missione 20	2017	2018	2019	2020
Stanziamiento assestato x accantonamenti	1.519.537,68	2.131.697,23	2.067.237,44	2.613.650,63

Fonte: Rendiconti di Gestione

Mentre le variazioni della posta *Totale Parte Accantonata (B)* dei Risultati di amministrazione, degli esercizi dal 2017 al 2020, rispetto all’esercizio precedente, sono di seguito riportate:

Tabella 13 - Variazione del Totale Parte Accantonata (B) rispetto all’esercizio precedente

	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019
Variazione quota accantonata rispetto all'esercizio precedente	4.402.857,43	1.816.251,06	2.766.958,02	3.543.917,96

Fonte: Rendiconti di Gestione

Diversamente, gli stanziamenti dei Programmi 2 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e 3 “Altri fondi” approvati in sede di Bilancio di Previsione ed in sede di Rendiconto di Gestione sono stati i seguenti:

Tabella 14 - Variazione stanziamenti della Missione 20 - Programmi 2 e 3

Variazione stanziamenti della Missione 20 - Programmi 2 e 3		2017	2018	2019	2020
Bilancio di Previsione	a	1.441.621,68	2.093.442,45	2.065.590,77	2.547.150,63
Rendiconto di Gestione	b	1.441.621,68	2.093.442,45	2.065.590,77	2.547.150,63
<i>Variazione (c = a - b)</i>		-	-	-	-

Fonte: BDAP

Dal confronto degli stanziamenti assestati della *Missione 20, Programmi 2 e 3*, con le variazioni subite dalla posta *Totale Parte Accantonata (B)* dei Risultati di amministrazione, degli esercizi dal 2017 al 2020, si rileva:

- che in corso di esercizio le poste allocate alla Missione 20, Programmi 2 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e 3 “Altri fondi”, non hanno subito alcuna variazione (*cfr.* tabella 14);
- che in sede di approvazione dei rendiconti di gestione, oggetto di esame, sono state accantonate risorse maggiori degli stanziamenti di bilancio allocati alla Missione 20, Programmi 2 e 3 (*cfr.* tabella 15).

A ciò si aggiunga che il Comune di Misilmeri ha determinato il FCDE negli esercizi 2017, 2018 e 2020 con il metodo ordinario e solo nell’esercizio 2019 con il metodo semplificato.

**Si riporta a seguire tabella riepilogativa :**

Tabella 15 – Maggiori accantonamenti

<b>Variazione della Parte Accantonata (lett. B), rispetto all'esercizio precedente</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		1.531.029,34	1.868.442,45	3.161.924,88	3.072.630,20	(*)
Fondo anticipazioni liquidità ex DM Intermedio del 6/9/2013 e DL 78/2015		3.177.160,94	- 78.345,09	- 108.848,89	- 108.998,97	
Fondo perdite società partecipate		-	- 262.588,09	262.588,09	-	
Fondo contenzioso e spese legali		- 399.933,17	112.948,38	- 290.117,97	8.856,83	
Fondo passività potenziali		-	-	-	-	
Indennità fine mandato Sindaco		3.805,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Altri Fondi accantonamenti (specificare):		90.794,68	171.793,41	- 262.588,09	567.429,90	
<b>TOTALE</b>	<b>a</b>	<b>4.402.857,43</b>	<b>1.816.251,06</b>	<b>2.766.958,02</b>	<b>3.543.917,96</b>	
<b>Stanziamento Missione 20 assestato x accantonamenti</b>	<b>b</b>	<b>1.441.621,68</b>	<b>2.093.442,45</b>	<b>2.065.590,77</b>	<b>2.547.150,63</b>	
<i>differenza 1 (c = b - a)</i>		<i>- 2.961.235,75</i>	<i>277.191,39</i>	<i>- 701.367,25</i>	<i>- 996.767,33</i>	

(\*) Il FCDE, è stato determinato: negli esercizi 2017, 2018 e 2020 con il metodo ordinario, mentre nell'esercizio 2018 con il metodo semplificato.

Fonte: Corte dei conti

## 1.5 Composizione dell'Avanzo di Amministrazione - Parte Vincolata (lett. C)

### 1.5.1 Vincoli derivanti da trasferimenti

Dall'esame della composizione del risultato di amministrazione anni 2017-2020, si è rilevata una cospicua riduzione nell'esercizio 2017 del vincolo apposto sul risultato di amministrazione derivante da trasferimenti, passato da € 5.525.293,22 del 2016 a € 1.474.924,84 del 2017 e ad una sua ricostituzione nel 2018 (€ 5.132.964,12).

Si riporta tabella esplicativa:

Tabella 16 - Vincoli derivanti da trasferimenti

<b>Vincoli derivanti da trasferimenti</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>5.525.293,22</b>	<b>1.474.924,84</b>	<b>5.132.964,12</b>	<b>5.141.917,23</b>	<b>9.138.121,69</b>
<i>differenza anno n - anno n-1</i>		<i>- 4.050.368,38</i>	<i>3.658.039,28</i>	<i>8.953,11</i>	<i>3.996.204,46</i>

Fonte: Rendiconti di Gestione

Con la nota istruttoria si è provveduto a richiedere apposita relazione che giustifichi le variazioni del vincolo da trasferimenti negli esercizi 2017 e 2018, nonché un prospetto di sintesi che riconcili i valori nel periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2018, con riportate tutte le variazioni di tipo contabile (utilizzo avanzo, cancellazione residui, ecc.) e la specifica dell'ente erogatore e dell'atto che ne ha disposto l'assegnazione.

L'Organo di Revisione, con la nota 1778 del 15/02/2023, ha provveduto a trasmettere e *condividere* la relazione a firma del Responsabile del servizio finanziario (cfr. pag. 4 della nota prot. 5688 del 14/02/2023) con allegato due prospetti, indicati "Alleg. 3\_5\_1 Avanzo da Trasferimenti 2017" e Alleg. 3\_5\_1 Avanzo da trasferimenti 2018".

Dal primo, si evince che il totale delle somme con Vincolo derivanti da trasferimenti al 31/12/2016 non è stato correttamente esposto in sede di Rendiconto di Gestione 2016, in quanto contenente le anticipazioni straordinarie, ex decreto del Ministro dell'Interno 6 settembre 2013, di € 3.917.254,66, ed ex DL 78/2015, ricevuta nel 2016 di € 983.498,32., per € 3.255.506,03. Espungendo tali valori dalla posta "Vincoli derivanti da trasferimenti" per riallocarli in maniera corretta tra le "Anticipazioni di liquidità", il valore dalla posta "Vincoli derivanti da trasferimenti" al 31/12/2016 si attesterebbe a soli € 2.269.787,19.

Al valore così rettificato, aggiungendo e sottraendo le movimentazioni specificate nell'Allegato 3\_5\_1 Avanzo da Trasferimenti 2017, si perviene al dato come riportato nel Rendiconto di Gestione 2017, pari ad € 1.474.924,84.

Il valore, però, che si riscontra dal suddetto allegato, è di € 1.445.840,19, che differisce da quello certificato (€ 1.474.924,84) di € - 29.084,65.

Tale ultimo valore (€ - 29.084,65) coincide con la risultante dei proventi da *sanzioni codice della strada* al 31/12/2017, così come indicato nell'Allegato 3\_5\_1 Avanzo da Trasferimenti 2017.

Inoltre, se ai dati del 31/12/2017, come certificati con l'Allegato 3\_5\_1 Avanzo da Trasferimenti 2017 (€ 1.445.840,19), vanno aggiunti e sottratti gli importi di cui all'Allegato 3\_5\_1 Avanzo da Trasferimenti 2018, si addivene all'importo di € 5.123.981,73. Tale dato differisce anch'esso dal valore esposto nel Rendiconto di Gestione 2018 (€ 5.132.964,12) di € - 8.982,39. Anche tale valore (€ - 8.982,39) coincide con la risultante dei proventi da *sanzioni codice della strada* al 31/12/2018.

Al netto di tali valori negativi, relativi a "Sanzioni codice della strada", le relazioni dell'Ente soddisfano e congruiscono i dati della voce "Vincoli derivanti da trasferimenti" al 31/12/2017 e 31/12/2018.

Allo stesso tempo, i saldi negativi aventi a riferimento le “Sanzioni codice della strada”, producono perplessità sulla modalità di accertamento di tali cespiti di entrata e del finanziamento della correlata spesa.

### 1.5.2 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Dall’esame della composizione del risultato di amministrazione anni 2017 e ss. si è rilevato l’azzeramento del Vincolo apposto nel 2016 di € 1.000.000,00, derivante dalla contrazione di mutui. Si riporta tabella esplicativa:

Tabella 17 - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli derivanti derivanti dalla contrazione di mutui	2016	2017	2018	2019	2020
	1.000.000,00	-	-	-	-
<i>differenza anno n - anno n-1</i>		- 1.000.000,00	-	-	-

Fonte: Rendiconti di Gestione

Con la nota istruttoria è stata richiesta un’apposita relazione circa la formazione del suddetto vincolo e le motivazioni contabili del suo azzeramento a partire dal 2017, indicando, in particolare, le movimentazioni contabili effettuate nel corso dell’esercizio.

Con la nota prot. 5688 del 14/02/2023, a firma del Responsabile del servizio finanziario e condivisa dall’Organo di Revisione, sono state spiegate le motivazioni della cancellazione del superiore vincolo, causate dal ritardo della sottoscrizione con la Cassa DD.PP. di due mutui (uno di € 850.000,000 ed uno di € 150.000,00) avvenuta il 31/12/2016 ed *utilizzati* solo nell’esercizio successivo.

La Sezione prende atto.

### 1.6 - Avanzo di amministrazione applicato al bilancio

L’avanzo di amministrazione applicato ai bilanci di previsione 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato riportato nella seguente tabella:

Tabella 18 - Avanzo di amministrazione applicato al bilancio

Utilizzo avanzo di amministrazione	2017	2018	2019	2020
	1.647.505,30	727.182,98	3.802.792,89	2.543.217,97
destinazione dell'avanzo applicato	2017	2018	2019	2020
Spesa corrente	609.221,14	537.557,79	2.821.281,50	1.072.681,59
Spesa in c/to capitale	1.038.284,16	189.626,04	961.511,39	1.470.536,38
<b>Totale avanzo destinato</b>	<b>1.647.505,30</b>	<b>727.183,83</b>	<b>3.782.792,89</b>	<b>2.543.217,97</b>
<i>diff. tra utilizzo avanzo e sua destinazione</i>	-	0,85	20.000,00	-

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione dell'Ente

Con la nota istruttoria è stata richiesta un'apposita relazione avente a riferimento:

- a) le discrasie rilevate nel 2018 e 2019, relative alle differenze rilevate tra quanto avanzo è stato utilizzato e quanto ne è stato destinato alla spesa;
- b) la tipologia di avanzo applicato al bilancio (da trasferimenti, da mutui, ecc.) per le annualità 2017 e 2018, nonché l'entità della spesa finanziata, distinta tra corrente e investimento;
- c) la differenza tra l'avanzo applicato al Bilancio di previsione 2019, di complessivi € 3.746.072,16, rispetto a quanto riportato nel conto del bilancio 2019 (€ 3.802.792,89), la cui differenza negativa ammonta ad € 56.720,73.

Con la nota prot. 5688 del 14/02/2023, a firma del Responsabile del servizio finanziario, condivisa dall'Organo di Revisione, sono state spiegate le motivazioni della cancellazione del superiore vincolo, che risultano convincenti.

Un secondo ordine di rilievo attiene alla possibilità per l'Ente di potere applicare l'avanzo di amministrazione presunto in sede di formazione del Bilancio di Previsione. L'Ente, infatti, in data 27 gennaio 2021, con atto consiliare n.4, ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2020/2021, stanziando avanzo di amministrazione presunto 2019 per complessivi € 2.543.217,97, così composti:

- € 1.072.681,59, avanzo vincolato destinato a spesa corrente;
- € 1.470.536,38, avanzo vincolato destinato a spesa investimento.

Sul tema, preme precisare che l'art. 187, comma 3, del D.lgs. 267/2000, limita l'applicazione dell'avanzo presunto a solo quello generatosi nell'esercizio precedente, infatti, la norma così prescrive "3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio

*precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente...."*

Dal vaglio degli Allegati a/2 - Risultato di amministrazione - quote vincolate, relativi ai Rendiconti di Gestione 2019 e 2020, si è risaliti all'annualità di formazione dell'avanzo 2019 applicato al Bilancio di Previsione 2020, da cui è risultato il mancato rispetto di quanto dettato dall' art. 187, comma 3, del D.lgs. 267/2000.

La suddetta discrasia è stata sintetizzata nella seguente tabella:

Tabella 19 – Vaglio avanzo presunto applicato al bilancio di previsione 2020

Vaglio avanzo presunto applicato al bilancio di previsione 2020 (rispetto del vincolo ex art. 187, comma 3, del D.lgs. 267/2000)	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	
TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA STRAORDINARIA LEGGE 1/79.	366.073,46	366.073,46	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	94.283,46		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	271.790,00		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>271.790,00</b>	<b>C=A-B</b>
TRASF.TO DALLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZ. CORPO MENSA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI SCUOLA VIALE EUROPA (cap.2486)	111.395,27	93.036,48	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	-		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	111.395,27		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>93.036,48</b>	<b>C=A-B</b>
TRASF. DA PARTE DELLA REG.NE SICILIANA F.DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA COMITATO E PARTE RETROSTANTE IL PALAZZO COMUNALE (S. CAP.3099/8)	1.100.000,00	1.100.000,00	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	550.000,00		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	550.000,00		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>550.000,00</b>	<b>C=A-B</b>
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	214.353,82	25.000,00	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	-		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	214.353,82		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>25.000,00</b>	<b>C=A-B</b>
PON INCLUSIONE	28.110,16	28.110,16	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	-		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	28.110,16		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>28.110,16</b>	<b>C=A-B</b>
TRASFERIMENTI PER INDAGINI SISMICHE	217.507,56	217.507,56	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	217.507,56		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	-		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>-</b>	<b>C=A-B</b>
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA INVESTIMENTI	1.065.988,55	252.500,00	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	592.202,81		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	473.785,74		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>-</b>	<b>C=A-B</b>
RIMBORSO ALLA REG. SICILIANA ANTICIPAZIONI IN FAVORE COINRES	445.573,39	445.573,39	A
<i>così costituite:</i> accertate nel 2019	-		B
<i>deroanti dal es. prec. II 2019</i>	445.573,39		
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>445.573,39</b>	<b>C=A-B</b>
<b>Totale avanzo presunto applicato (somma di A)</b>		<b>2.527.801,05</b>	<b>D</b>
Limite max avazo presunto applicabile al bilancio (somma di B)		1.453.993,83	E
<b>Avanzo presunto applicato al Bilancio di Prevsione in violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL</b>		<b>1.073.807,22</b>	<b>F=D-E</b>

Fonti: Allegati a/2 - Risultato di amministrazione - quote vincolate, Rendiconti di Gestione 2019 e 2020

## **1.7 - Verifica composizione del Disavanzo**

### **1.7.1 Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario, ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011**

Nel 2015, con l'attività di riaccertamento straordinario, ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, è stato quantificato un maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 di € 4.198.728,90, per il cui ripiano l'Ente, ai sensi del comma 16 del citato decreto legislativo, vi ha fatto fronte come segue:

- a) per € 1.474.888,53 a mezzo di azzeramento della Parte Destinata agli Investimenti (D), così come risultante dalla composizione del Risultato di Amministrazione al 01/01/2015, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 29/09/2015;
- b) per € 2.723.840,37 (=4.197.728,90- 1.474.888,53) a mezzo di recupero in anni trenta con imputazione di rate costanti annuali di disavanzo per € 90.794.68.

Con la nota istruttoria è stato richiesto all'Organo di revisione di certificare la composizione del risultato di amministrazione al 31/12 degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, utilizzando le tabelle di cui al D.M. 4 agosto 2016, che pongono, per l'appunto, il disavanzo prodottosi nel 2015 - a seguito dell'attività di riaccertamento straordinario - quale dato di partenza.

Sono stati così trasmessi i quadri richiesti, costituenti l'Allegato 3\_7\_1 Ripiano disavanzo 2017/2020 alla nota prot. 5688 del 14/02/2023 a firma del solo Responsabile del servizio finanziario. In merito, dall'analisi dell'evoluzione del risultato di amministrazione dal 2015 al 2020, si è rilevato che già con l'approvazione del Risultato di Amministrazione al 31/12/2015, approvato con atto consiliare n. 34 del 27/10/2016, l'Ente ha chiuso in pareggio (risultato lett. E "Totale parte disponibile, pari a zero).

Pertanto, l'intero disavanzo, così come prodottosi con l'attività di riaccertamento straordinario, è stato totalmente recuperato nel corso dell'esercizio 2015.

Tabella 20 – Composizione del Risultato di Amministrazione al 01/01/2015 ad al 31/12/2015

Composizione Risultato d'amministrazione	01/01/2015	31/12/2015
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>10.738.979,56</b>	<b>11.830.774,99</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	9.065.794,59	5.265.468,46
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate		262.588,09
Fondo contenzioso e spese legali	250.314,43	1.376.346,97
Fondo passività potenziali		
Indennità fine mandato Sindaco		3.805,64
Altri Fondi accantonamenti (specificare):	-	-
<i>quota accantonamento trentennale</i>		
<i>Fondo perdite società partecipate</i>		
<i>F.do DFB</i>		
<i>Mutui non pagati</i>		
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>9.316.109,02</b>	<b>6.908.209,16</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.252,20	4.816.987,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.034.880,50	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		105.578,21
Altri vincoli (depositi cauz. Serv. acquedotto)	105.578,21	
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>4.146.710,91</b>	<b>4.922.565,83</b>
Parte destinata agli investimenti	1.474.888,53	
<b>Totale parte destinata (D)</b>	<b>1.474.888,53</b>	<b>-</b>
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>- 4.198.728,90</b>	<b>- 0,00</b>

Fonte: Deliberazioni di Giunta comunale n. 72 del 29/09/2015 e di Consiglio comunale n.34 del 27/10/2016

Perplessità sul risultato di amministrazione 2015 e sulla sua composizione, sono stati, tra l'altro, rilevati con la Deliberazione di questa Sezione, la n. 84/2018/PRSP, a cui è seguita la deliberazione consiliare n. 6 del 12/06/2018 avente ad oggetto le misure correttive relative al Rendiconto di Gestione 2015.

Si è così provveduto, da parte di questa Sezione controllo, alla rielaborazione del recupero del disavanzo ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, dal 2015 al 2020, come segue:

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2015	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2015				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2015 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2015 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2015 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2015 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui (cc 67 del 30.12.2015)	4.198.728,90	-	4.198.728,90	139.957,63	-
Disavanzo della gestione 2015	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>4.198.728,90</b>	<b>-</b>	<b>4.198.728,90</b>	<b>139.957,63</b>	<b>-</b>
<i>differenza (anno n) - anno(n-1)</i>	<i>4.198.728,90</i>				

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2016	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2016				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2015 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2016 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2016 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2016 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2015	-	-	-	-	-
DISAVANZO DI GESTIONE 2016	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>	<i>0,00</i>				

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2017	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2017				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2016 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2017 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2017 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2017 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2015	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2016	-	-	-	-	-
DISAVANZO DI GESTIONE 2017	-	28.810,00	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>28.810,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>	<i>-28.810,00</i>				

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2018	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2018				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2017 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2018 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2018 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2018 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2015	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2016	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2017	28.810,00	-	28.810,00	28.810,00	-
DISAVANZO DI GESTIONE 2018	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>28.810,00</b>	<b>-</b>	<b>28.810,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>-</b>
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>	<i>28.810,00</i>				

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2019	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2019				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2018 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2019 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo da FCDE(x passaggio da met. semplificato a met. ordinario)	-	363.536,71	-	-	-
Disavanzo da FAL	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2015	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2016	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2017	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2018	-	-	-	-	-
DISAVANZO DI GESTIONE 2019	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>363.536,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>	<i>-363.536,71</i>				

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo da FCDE(x passaggio da met. semplificato a met. ordinario)	363.536,71	363.536,71	-	-	-
Disavanzo da FAL	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2015	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2016	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2017	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2018	-	-	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2019	-	-	-	-	-
DISAVANZO DI GESTIONE 2020	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>363.536,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>	<i>363.536,71</i>				

Dalla ricostruzione effettuata risulta che al 31/12/2020 il disavanzo ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011 da recuperare è zero e che sussiste solo quello determinatosi a seguito della modifica di calcolo del FCDE, dal metodo semplificato, utilizzato sino al 2018, a quello di tipo ordinario, secondo l'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, determinatosi nell'esercizio 2019 e pari ad € 363.536,71 (cfr. precedente punto 1.4.1).

#### **1.7.2 Disavanzo di amministrazione generatosi negli esercizi 2017 e 2019**

La Sezione prende atto che l'Ente ha fornito i chiarimenti necessari.

### **2.4 Le anticipazioni di cassa ex art.11 della L.R.14/05/2009, n.6, e art. 46 L.R. 12/05/2010, n.11**

Il Comune di Misilmeri è stato beneficiario delle anticipazioni di cassa, ex art.11 della L.R.14/05/2009, n.6, ed ex art.46 L.R. 12/05/2010, n.11, per complessivi € 6.046.010,06, che, come riportato a pag. 50 della Relazione della Giunta 2019, *sono stati erogati [dalla Regione siciliana direttamente] alla partecipata COINRES.*

Con la nota istruttoria è stato richiesto all'Organo di Revisione di relazionare in merito alle suddette anticipazioni e, in particolare, sulla loro contabilizzazione (con indicazione dei residui attivi e passivi iscritti nei conti del bilancio 2017/2018/2019/2020) e sull'esito delle azioni legali intraprese dall'Amministrazione. Con la nota prot. 5688 del 14/02/2023, a firma del Responsabile del servizio finanziario, è stato confermato che nessuna delle anticipazioni in questione è stata incassata dal Comune di Misilmeri, ma sono state tutte pagate direttamente dalla Regione siciliana alla partecipata COINRES.

A seguito delle disposizioni contenute nelle LL.RR. 6/2009 e 11/2010, l'Ente sta provvedendo a rimborsare le anticipazioni - si ribadisce mai ricevute - con regolarizzazione contabile a valere sui trasferimenti ordinari regionali.

Il Responsabile del servizio finanziario con la suddetta nota del 14/02/2023, ha comunicato che solo nel 2018 e dopo *numerose lettere di sollecito* ha avuto comunicato dagli uffici regionali le somme dovute dal Comune di Misilmeri alla Regione siciliana,

per il rimborso delle anticipazioni in questione, pari a complessivi € 6.046.010,06, e precisamente:

- € 4.767.724,09, gs. nota prot. 17824 del 11/04/2018 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Regione Bilancio (non allegata);
- € 1.278.285,97, gs. nota prot. 16176 del 20/04/2018 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (non allegata), di cui € 55.309,83 già compensati (il valore originario dell'anticipazione è stato di € 1.333.595,80);

A tal fine, sono state inviate le Determinazioni del Responsabile del servizio finanziario nn. 43, 44, 45 e 46 del 2021, da cui si è rilevato che l'Ente nel corso degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ha avuto mancati trasferimenti regionali, a compensazione delle anticipazioni straordinarie in favore del COINRES ATO 4, per complessivi € 1.905.627,53.

Con conseguente quantificazione del debito residuo al 31/12/2020 pari ad € 4.140.382,53 (=6.046.010,06-1.905.627,53).

Nella documentazione prodotta, invece, non risulta essere stato inviato alcun documento attestante le poste contabili iscritte nei conti del bilancio 2017/2018/2019/2020, in termini di *residui attivi e passivi* o di partite creditorie/debitorie con la partecipata COIRES (in liquidazione dal 2013), e comprovanti i crediti vantati da e verso la società partecipata COIRES, nonché quelli generatisi dal rimborso alla Regione siciliana delle suddette anticipazioni di liquidità, in esecuzione delle disposizioni normative di cui alle citate LL.RR. 6/2009 e 11/2010.

Preme precisare, che le modalità di contabilizzazione del debito residuo erano state oggetto di specifica censura da parte della Sezione controllo con la Deliberazione 5/2019/PRSP, che a pag. 13, riporta *"In merito alle anticipazioni regionali ricevute per l'estinzione dei debiti con il consorzio COINRES, non risultano chiarite le modalità dell'attuale contabilizzazione del debito residuo e dei rimborsi e se le stesse siano riferibili anche al pagamento di debiti per somme successivamente non riconosciute come non dovute."*

## **2.5 Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni in Organismi partecipati**

L'Ente ha provveduto a trasmettere tutte le deliberazioni consiliari come previste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016, relative alla Ricognizione annuale società partecipate al 31.12 degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, corredate di allegato.

## **2.6 Residui attivi e passivi**

### ***2.6.1 Residui attivi finali e loro movimentazione***

L'andamento della riscossione dei residui attivi iniziali nel periodo 2017/2020 è stata la seguente:

Tabella 21 – Movimentazione dei Residui Attivi iniziali

Movimentazione dei residui	2017			2018		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni	%	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni	%
		(b)	(b/a)		(b)	(b/a)
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.386.011,39	1.313.095,06	11,53%	13.580.634,72	3.498.724,81	25,76%
Titolo 2: trasferimenti correnti	3.029.011,98	602.470,75	19,89%	2.843.620,00	1.653.414,14	58,14%
Titolo 3: entrate extratributarie	1.660.794,65	120.186,34	7,24%	2.174.399,42	457.716,55	21,05%
<i>Entrate correnti</i>	<b>16.075.818,02</b>	<b>2.035.752,15</b>	<b>12,66%</b>	<b>18.598.654,14</b>	<b>5.609.855,50</b>	<b>30,16%</b>
Titolo 4: entrate in conto capitale	1.816.533,38	1.002.611,99	55,19%	1.687.187,23	506.501,85	30,02%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Titolo 6: accensione prestiti	1.150.157,06	1.056.446,62	91,85%	93.710,44	5.836,48	6,23%
Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	30.365,96	25.111,42	82,70%	52.729,58	22.228,70	42,16%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>19.072.874,42</b>	<b>4.119.922,18</b>	<b>21,60%</b>	<b>20.432.281,39</b>	<b>6.144.422,53</b>	<b>30,07%</b>

Movimentazione dei residui	2019			2020		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni	%	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni	%
		(b)	(b/a)		(b)	(b/a)
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.003.395,04	1.304.008,33	9,31%	17.294.177,71	1.122.159,23	6,49%
Titolo 2: trasferimenti correnti	4.370.127,66	1.231.287,57	28,18%	4.083.382,11	260.478,01	6,38%
Titolo 3: entrate extratributarie	2.368.264,54	827.534,26	34,94%	1.962.627,74	392.758,38	20,01%
<i>Entrate correnti</i>	<b>20.741.787,24</b>	<b>3.362.830,16</b>	<b>16,21%</b>	<b>23.340.187,56</b>	<b>1.775.395,62</b>	<b>7,61%</b>
Titolo 4: entrate in conto capitale	2.268.793,43	1.522.709,16	67,12%	1.911.768,61	428.439,07	22,41%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Titolo 6: accensione prestiti	87.873,96		0,00%	87.873,96		0,00%
Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	51.491,64	21.018,00	40,82%	70.975,87	65.833,47	92,75%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>23.149.946,27</b>	<b>4.906.557,32</b>	<b>21,19%</b>	<b>25.410.806,00</b>	<b>2.269.668,16</b>	<b>8,93%</b>

Fonte: BDAP

Dal vaglio del *trend* delle sole riscossioni a residuo delle entrate correnti, si evidenzia una loro elevata contrazione negli esercizi 2019 e 2020, passati da 3,36 ml. di euro del 2019 a soli 1,77 ml. di euro del 2020.

L'andamento della riscossione di competenza delle entrate correnti ha avuto, invece, un andamento costante ed addirittura migliorativo nel 2020 rispetto al 2019, passato da 8,98 ml. di euro a 13,22 ml. di euro del 2020, come mostrato nella seguente tabella:

Tabella 22 – Riscossione degli accertamenti di competenza

Accertamenti	2017			2018		
	Accertamenti (a)	Risc.ni	%	Accertamenti (a)	Risc.ni	%
		(b)	(b/a)		(b)	(b/a)
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.513.271,62	6.907.109,09	59,99%	14.215.284,61	8.540.512,17	60,08%
Titolo 2: trasferimenti correnti	1.689.108,14	673.699,31	39,88%	6.081.284,35	2.822.764,63	46,42%
Titolo 3: entrate extratributarie	1.352.963,51	472.515,05	34,92%	1.773.069,06	674.805,34	38,06%
<b>Entrate correnti</b>	<b>14.555.343,27</b>	<b>8.053.323,45</b>	<b>55,33%</b>	<b>22.069.638,02</b>	<b>12.038.082,14</b>	<b>54,55%</b>
Titolo 4: entrate in conto capitale	1.633.262,64	780.331,03	47,78%	2.070.859,08	969.878,07	46,83%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Titolo 6: accensione prestiti						
Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	1.806.390,34	1.758.781,36	97,36%	1.892.280,86	1.870.858,24	98,87%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>17.994.996,25</b>	<b>10.592.435,84</b>	<b>58,86%</b>	<b>26.032.777,96</b>	<b>14.878.818,45</b>	<b>57,15%</b>

Accertamenti	2019			2020		
	Accertamenti (a)	Risc.ni	%	Accertamenti (a)	Risc.ni	%
		(b)	(b/a)		(b)	(b/a)
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.981.811,83	7.069.845,75	54,46%	11.877.205,07	7.400.036,74	62,30%
Titolo 2: trasferimenti correnti	2.139.172,38	1.152.914,48	53,90%	6.879.482,78	5.150.190,69	74,86%
Titolo 3: entrate extratributarie	1.239.144,13	757.491,85	61,13%	1.729.085,82	673.397,34	38,95%
<b>Entrate correnti</b>	<b>16.360.128,34</b>	<b>8.980.252,08</b>	<b>54,89%</b>	<b>20.485.773,67</b>	<b>13.223.624,77</b>	<b>64,55%</b>
Titolo 4: entrate in conto capitale	2.004.610,31	838.925,97	41,85%	1.301.579,74	676.319,51	51,96%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Titolo 6: accensione prestiti						
Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	1.997.535,02	1.931.518,77	96,70%	2.960.348,16	2.932.070,90	99,04%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>20.362.273,67</b>	<b>11.750.696,82</b>	<b>57,71%</b>	<b>24.747.701,57</b>	<b>16.832.015,18</b>	<b>68,01%</b>

Fonte: BDAP

Quindi la situazione dei Residui Attivi conservati nei conti del bilancio di ogni esercizio oggetto di vaglio è risultata essere la seguente:

Tabella 23 – Residui Attivi finali complessivi

Residui attivi Finali	2017	2018	2019	2020
		20.432.181,39	23.149.946,27	25.410.806,00
<i>var. anno n rispetto ad anno n-1</i>	1.359.306,97	2.717.764,88	2.260.859,73	4.944.700,94
	7,13%	13,30%	9,77%	19,46%
<b>di cui:</b>				
<b>in conto competenza</b>	<b>7.402.560,41</b>	<b>11.153.959,51</b>	<b>8.611.576,85</b>	<b>7.915.686,39</b>
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	-7,62%	50,68%	-22,79%	-8,08%
<b>in conto residui</b>	<b>13.029.620,98</b>	<b>11.995.986,76</b>	<b>16.799.229,15</b>	<b>22.439.820,55</b>
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	17,82%	-7,93%	40,04%	33,58%

Fonte: BDAP

Dal superiore prospetto si rileva un costante incremento dei residui attivi finali con un forte aumento nel 2020 (+19,46%).

A ciò si aggiunga che tali incrementi sono causati dalla mancata riscossione dei residui di provenienza da esercizi precedenti a quello di competenza. Tale fenomeno ha interessato specialmente le annualità 2019 (+40,40%) e 2020 (+33,58%).

Se limitiamo l'analisi alla gestione corrente, l'andamento registrato è stato il seguente:

Tabella 24 – Residui Attivi finali di parte corrente (Titoli I + II + III)

<b>Residui attivi finali Titoli I + II+ III</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	18.598.654,14	20.741.787,24	23.340.187,56	28.375.956,51
<i>var. anno n rispetto ad anno n-1</i>	2.522.836,12	2.143.133,10	2.598.400,32	5.035.768,95
	15,69%	11,52%	12,53%	21,58%
<b>di cui:</b>				
<i>conto competenza</i>	6.502.019,82	10.031.555,88	7.379.876,26	7.262.148,90
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	2,04%	54,28%	-26,43%	-1,60%
<i>conto residui</i>	12.096.634,32	10.710.231,36	15.960.311,30	21.113.807,61
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	24,66%	-11,46%	49,02%	32,29%

Fonte: BDAP

Dal superiore prospetto si rileva un più elevato incremento dei residui attivi finali di parte corrente rispetto al totale dei residui, con un aumento nel 2020 del +21,58%.

È evidente che l'effetto della bassa riscossione di parte corrente si riverbera con ancora più veemenza sui residui finali in conto residuo (di provenienza da esercizi precedenti) con conseguente innalzamento della loro sussistenza e ciò specialmente nelle annualità 2019 e 2020, dove l'entità di tali residui è aumentata rispetto all'esercizio precedente rispettivamente del 49,02%, nel 2019 sul 2018, e di un ulteriore 32,29%, nel 2020 sul 2019.

Passando a vagliare in particolare alcune tipologie di entrate proprie, aventi natura tributaria (Recupero dell'Evasione Tributaria) e patrimoniali si rileva che la percentuale relativa alla loro riscossione risulta decrescente. Segue tabella con i dati di interesse rilevati dai Questionari 2017, 2019 e 2020 (quello del 2018 non riporta alcun valore):

Tabella 25 - Movimentazione dei residui attivi iniziali di alcune entrate aventi natura tributaria e patrimoniale

Movimentazione dei residui	2017			2019			2020		
	Residui all'01.01	Risc.ni	%	Residui all'01.01	Risc.ni	%	Residui all'01.01	Risc.ni	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Ici/Imu	42.868,88	30.900,25	<b>72,08%</b>	2.544.588,91	79.550,93	<b>3,13%</b>	675.811,20	203.695,70	<b>30,14%</b>
Tarsu/Tia/Tares/Tari	7.371.690,18	913.509,28	<b>12,39%</b>	8.850.160,23	1.003.962,86	<b>11,34%</b>	4.971.910,04	1.778.064,64	<b>35,76%</b>
Sanzioni per violazioni codice della strada	276.436,64	17.042,00	<b>6,16%</b>	202.654,76	2.907,27	<b>1,43%</b>	125.461,83	29.896,20	<b>23,83%</b>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	9.127,39	9.127,39	<b>100,00%</b>	33.357,3	17.992,71	<b>53,94%</b>	83.160,70	44.770,52	<b>53,84%</b>
Proventi acquedotto	640.975,82	29.870,52	<b>4,66%</b>	1.249.379,08	426.097,1	<b>34,10%</b>	489.389,59	-	<b>0,00%</b>
Proventi canoni depurazione	288.607,37	5.757,28	<b>1,99%</b>	439.783,19	178.690,73	<b>40,63%</b>	164.589,62	-	<b>0,00%</b>

Fonte: Questionari

Anche le entrate accertate da lotta all'evasione nel periodo 2017/2020 rilevano una loro bassa percentuale di riscossione:

Tabella 26 - Movimentazione dei residui attivi iniziali di alcune entrate aventi natura tributaria e patrimoniale

Lotta Evasione	2017			2018			2019			2020		
	Accertato	Riscosso	%	Accertato	Riscosso	%	Accertato	Riscosso	%	Accertato	Riscosso	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Recupero evasione IMU/TASI	672.110,64	233.346,64	<b>34,72%</b>	1.459.588,33	256.626,72	<b>17,58%</b>	1.751.065,13	149.970,60	<b>8,56%</b>	675.811,20	203.695,70	<b>30,14%</b>
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	257.562,13	57.010,18	<b>22,13%</b>	845.994,97	65.737,97	<b>7,77%</b>	31.900,84	22.898,79	<b>71,78%</b>	145.338,32	1.389,32	<b>0,96%</b>
Recupero evasione COSAP/TOSAP	8.064,60	4.761,60		9.656,00						1.647,00	1.647,00	<b>100,00%</b>
Recupero evasione altri tributi	47.624,87		<b>0,00%</b>							3.457,40	3.457,40	<b>100,00%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>985.362,24</b>	<b>295.118,42</b>	<b>29,95%</b>	<b>2.315.239,30</b>	<b>322.364,69</b>	<b>13,92%</b>	<b>1.782.965,97</b>	<b>172.869,39</b>	<b>9,70%</b>	<b>826.253,92</b>	<b>210.189,42</b>	<b>25,44%</b>

Fonte: Questionari

Effetto immediato di tale bassa o bassissima percentuale di riscossione è il conseguente elevato accantonamento al FCDE, sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di rendicontazione. Per le valutazioni sul FCDE, si rinvia al superiore punto 4.4.1.

## 2.6.2 Residui passivi finali e loro movimentazione

Dal lato dei residui passivi la situazione nel triennio 2017/2020 è stata la seguente:

Tabella 27 - Residui passivi finali

<b>Residui passivi finali</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Titolo 1: Spese correnti	5.511.997,97	6.152.918,29	5.776.434,94	4.975.601,15
Titolo 2: Spese in conto capitale	521.932,48	349.849,96	610.163,61	405.470,34
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	15.672,14	-		
Titolo 4: Rimborso di prestiti	-	476.169,76	957.363,40	1.472.964,14
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-			
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	137.979,36	275.535,11	280.349,66	253.733,27
<b>Totale</b>	<b>6.187.581,95</b>	<b>7.254.473,12</b>	<b>7.624.311,61</b>	<b>7.107.768,90</b>
<i>var. anno n rispetto ad anno n-1</i>	18.159,95	1.066.891,17	369.838,49	- 516.542,71
	<b>0,29%</b>	<b>17,24%</b>	<b>5,10%</b>	<b>-6,77%</b>

Fonte: Corte dei conti, su dati di rendiconto

Come è evidente dalla superiore tabella, l'entità dei residui passivi finali è rimasta quasi costante.

Tali condizioni, con conseguenti benefici sul saldo di cassa, sono ben rilevabili anche dalla bassa movimentazione dei residui iniziali, dei quali si riporta a seguire apposita tabella:

Tabella 28 - Movimentazione dei residui passivi iniziali

Movimentazione dei residui	2017			2018			2019			2020		
	Residui all'01.01	Pag.ti	%									
	(a)	(b)	(b/a)									
Titolo 1: Spese correnti	5.401.534,96	1.840.176,83	34,07%	5.511.997,97	2.106.765,33	38,22%	6.152.918,29	2.921.383,97	47,48%	5.776.434,94	2.427.783,48	42,03%
Titolo 2: Spese in conto capitale	699.952,63	501.708,11	71,68%	521.932,48	417.784,55	80,05%	349.849,96	114.613,44	32,76%	610.163,61	323.403,18	53,00%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	15.672,14		0,00%	15.672,14	15.672,14	100,0%						
Titolo 4: Rimborso di prestiti							476.169,76		0,00%	957.363,40		0,00%
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	52.262,27	7.959,14	15,23%	137.979,36	1.272,88	0,92%	275.535,11	171.576,99	62,27%	280.349,66	202.357,35	72,18%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>6.169.422,00</b>	<b>2.349.844,08</b>	<b>38,09%</b>	<b>6.187.581,95</b>	<b>2.541.494,90</b>	<b>41,07%</b>	<b>7.254.473,12</b>	<b>3.207.574,40</b>	<b>44,22%</b>	<b>7.624.311,61</b>	<b>2.953.544,01</b>	<b>38,74%</b>

Fonte: Corte dei conti, su dati di rendiconto.

Nel prendere atto di quanto sopra, la Sezione rammenta che con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui e la cancellazione o riscossione dei vecchi crediti, lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione, mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Si sollecita, dunque, l'Ente ad un attento monitoraggio dei residui in aderenza a quanto previsto dalla deliberazione Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2016/INPR, con

ogni più ampia riserva di approfondimento in uno con le risultanze del rendiconto 2021.

## 2.7 Indebitamento

Il debito contratto dall'Ente, nella sola componente di quota capitale, nel periodo oggetto di vaglio è stata la seguente:

Tabella 29 - Debito contratto

Debito contratto		2017	2018	2019	2020
1) Debito complessivo contratto al 1/1	a	4.119.038,61	6.773.256,29	6.144.702,69	5.456.898,30
2) Rimborsi mutui effettuati nell'esercizio (comprese le estinzioni anticipate e le quote capitali)	b	522.943,11	628.553,60	687.804,39	983.380,87
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio	c	3.177.160,79	-	-	-
<b>Totale debito contratto</b>	<b>d=a-b+c</b>	<b>6.773.256,29</b>	<b>6.144.702,69</b>	<b>5.456.898,30</b>	<b>4.473.517,43</b>

Fonte: Questionari

Il dato relativo al debito contratto nell'esercizio 2017 è da riferirsi anche alle due anticipazioni ricevute dall'Ente nel 2013 e 2016 e precisamente:

a) all'anticipazione straordinaria, ex decreto del Ministro dell'Interno 6 settembre 2013 (scioglimento per infiltrazioni mafiose), di originari € 3.917.254,66, con valore al 31/12/2017 di € 2.193.662,62;

b) all'anticipazione straordinaria, ex DL 78/2015, ricevuta nel 2016 di originari € 983.498,32 con valore al 31/12/2017 di € 983.498,32.

Circa il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, risulta che l'Ente lo ha rispettato nell'intero periodo, si riporta a seguire tabella dimostrativa:

Tabella 30 - Rispetto del limite di indebitamento

Limite indebitamento		2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	a	167.245,59	153.663,70	149.701,14	119.855,71
Totale Entrate correnti	b	14.555.343,27	15.798.742,00	14.555.343,27	22.069.638,02
limite max indebitamento (10% delle entrate correnti)	c=b*10%	1.455.534,33	1.579.874,20	1.455.534,33	2.206.963,80
<b>Rispetto limite indebitamento (se &lt;10%)</b>	<b>d=a/b</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,54%</b>

Fonte: Questionari

## 2.8 Conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati

Preso atto della mancata produzione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011, per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, della relazione sulla *"verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*, con la nota istruttoria si è provveduto a sollecitarne l'adempimento, secondo le rispettive competenze, sia da parte dell'Amministrazione attiva che dell'Organo di Revisione.

L'Organo di Revisione è stato anche onerato di produrre un'apposita relazione circostanziata circa le cause ostative all'adempimento di legge, potenzialmente lesive degli equilibri di bilancio dell'Ente. Allo stesso è stato anche richiesto di produrre un apposito prospetto sinottico, riportante:

- a) per ogni soggetto partecipato, le posizioni creditorie e debitorie, valorizzate al 31/12/2020, dell'Ente verso l'Organismo partecipato, con indicazione, per ogni singolo credito o debito, dell'impegno/i di spesa / residuo/i passivo/i o dell'accertamento di entrata / residuo attivo, assunti a tal proposito e inseriti *o meno* tra i residui attivi e passivi sussistenti al 31/12/2020 o reimputati;
- b) le posizioni creditorie e debitorie, valorizzate al 31/12/2020, dell'Organismo partecipato verso il Comune di Misilmeri, con indicazione dell'anno di formazione.

Con la nota 1778 del 15/02/2023, l'Organo di Revisione ha trasmesso una relazione a sola firma del Responsabile del servizio finanziario, che conferma il mancato adempimento, in tutti gli esercizi oggetto di vaglio, a causa delle *"mancate tempestive risposte da parte degli uffici competenti"*. Con la stessa relazione il Responsabile del servizio finanziario aggiunge che *"Per il futuro non si mancherà di dare corso all'adempimento di legge"* (1).

---

(1) Con Determinazione sindacale n. 8 del 30/01/2023, il Sindaco ha sostituito, con a decorrenza dal 15/02/2023, il Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Bianca Fici, destinandola all'Area n. 8 (Servizi Tributari) ed ha incaricato della gestione del Servizio Finanziario la dott.ssa Francesca Politi, in precedenza Responsabile dei Servizi Tributari.

## 2.9 Tempestività dei pagamenti

Con la nota istruttoria è stato richiesto all'Organo di Revisione di produrre apposita relazione circa i possibili maggiori oneri da interessi passivi che l'Ente ha subito (impegnato e/o pagato) a causa dei ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002 (€ 3.425.508,32 per il 2019 ed € 2.999.182,10 per il 2020), nell'ulteriore considerazione che il Comune di Misilmeri ha avuto elevati saldi di cassa positivi, sia a fine esercizio 2019 (€ 8.884.909,5) che a fine esercizio 2020 (€ 10.725.931,35).

Si è richiesto, inoltre, di riferire con maggiore dettaglio circa le misure organizzative poste in essere dall'Amministrazione per la riduzione del ritardo nei pagamenti, atteso che lo stesso Organo, ha evidenziato nella Relazione su Rendiconto di Gestione 2019 (cfr. pag. 9) che "L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'183, co.8, del Tuel" (2).

Infine, si è richiesto di motivare le discrasie rilevate tra quanto pubblicato sul sito del MEF, così come previsto dalla Legge 145/2018, e quanto attestato. E precisamente:

Tabella 31 - Debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31.12 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 870)

Anno	Denominazione Ente	Tipo Am m. IPA	Importo comunicato	% riduzione annua	Importo certificato dall'Ente
2020	Comune di Misilmeri (126309)	AM	€ 1.016.069,92	-2,48%	€ 357.519,22
2019	Comune di Misilmeri (126309)	AM	€ 1.041.945,71	-13,34%	
2018	Comune di Misilmeri (126309)	AM	€ 1.202.270,60		

Fonte: MEF "I debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni - Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui"

Fonte: Allegati al Rendiconto

È pervenuta a tali fini l'attestazione, a firma del Responsabile del servizio finanziario, circa l'assenza di pagamenti per interessi passivi impegnati o pagati per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

(2) L'183, co.8, del Tuel così recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

## **2.10 Rendicontazione contributi ex art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39, comma 2, del D.L. 104/2020 (c.d. "Fondone"). Certificazione ex DM 3/11/2020**

Il Responsabile del servizio finanziario, con la nota 5688 del 14/20/2023, condivisa dall'Organo di Revisione, ha trasmesso la certificazione resa nei termini (28/05/2021) al RGS precisando che nessuna decurtazione percentuale, ex art. 3 comma 3 del D.L. 104/2020, è stata operata né vi sono state segnalazioni o richieste di modifiche da parte della RGS.

La parte confluita nell'avanzo di amministrazione 2020, pari ad € 84.768,00, è stata applicata sul bilancio di previsione 2021.

La sezione prende atto

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, sulla base di quanto sopra relazionato, dalla disamina dei documenti contabili previsionali e consuntivi relativi al periodo di gestione 2017/2018/2019/2020, dalla verifica della situazione finanziaria complessiva dell'Ente al 31/12/2020, emerge un quadro finanziario, che allo stato degli atti, non suscita particolare preoccupazione, stante, tra altro, che dal rendiconto 2020 emerge un avanzo disponibile di €.107.860,34.

Pur tuttavia, con riserva di verifica dei successivi rendiconti, emergono alcune criticità e sul punto la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

In merito, si rammentano le limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non

espressamente previsti per legge (il cui rispetto dovrà essere verificato dall'organo di revisione), precisando che la disposizione fa salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o da quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e sui cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti

### **ACCERTA**

- **la presenza**, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

1. Tardiva approvazione dei documenti contabili previsionali e consuntivi per tutti gli esercizi esaminati;
2. non corretta movimentazione della cassa vincolata;
3. mancato rispetto in tema di FPV del dettato di cui al punto 5.4.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
4. probabile sottostima del FCDE a rendiconto 2020 per mancato maggiore accantonamento di ulteriori € 363.971,74;

### **RACCOMANDA ALL'ENTE**

- **di rispettare** i termini previsti dall'art. 227 del TUEL, in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale;

- **di impiantare** un attento monitoraggio della situazione di cassa e adottare le misure idonee a tutelare gli equilibri di bilancio, stante l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse;

- **di adeguarsi**, tempestivamente, ai principi contabili in materia di FPV, anche alla luce della corretta gestione contabile dei fondi del PNRR;
- **procedere**, nel prossimo rendiconto, alla corretta determinazione del FCDE, sulla base di quanto accertato in parte motiva, **con riserva di verifica da parte della Sezione, anche in contraddittorio, nei successivi rendiconti**;

### INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento al rispetto alla corretta determinazione dell'FCDE;

### DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Misilmeri (PA);
  - che la medesima pronuncia sia pubblicata, a cura del responsabile della trasparenza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 05 aprile 2023.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 17 aprile 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)